

STATUTO

**IMPRESA SOCIALE GARDEN
BABY S.N.C. DI CARTA
FRANCA & C.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OLBIA SS VIA TIENANMEN SNC

Numero REA: SS - 107987

Codice fiscale: 01660150903

Forma giuridica: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-10-2008 - Statuto completo	2
--	---

REPERTORIO N. 90484

RACCOLTA N. 24199

MODIFICA DI PATTI SOCIALI DI S.N.C. E TRASFORMAZIONE IN IMPRESA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto (2008), il giorno ventinove del mese di settembre in Olbia, nel mio studio sito in via G. D'Annunzio - Centro Martini,

Aventi a me Dottor VINCENZO PISTILLI, Notaio in Olbia iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,

sono presenti:

- CARTA EMANUELA nata a Olbia, il giorno 16 agosto 1973, residente a Olbia, via Giordano Bruno n. 27, codice fiscale CRT MNL 73M56 G015C,
- CARTA FRANCA nata a Olbia, il giorno 6 novembre 1966, residente a Olbia, via Giordano Bruno codice fiscale CRT FNC 66S46 G015G,

le quali intervengono al presente atto quali soci rappresentanti l'intero capitale sociale della società:

- "GARDEN BABY S.N.C. DI CARTA FRANCA & C." con sede in Olbia, via Tienanmen snc, con capitale sociale di Euro 929,62 (novecentoventinove virgola sessantadue), avente numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 01660150903;

tutti cittadini italiani.

Le comparenti suddette, della cui identità, personale qualifica e poteri, io Notaio sono certo,

premess

- che CARTA EMANUELA e CARTA FRANCA sono soci titolari dell'intero capitale sociale della società:

- "GARDEN BABY S.N.C. DI CARTA FRANCA & C.", con sede in Olbia, via Tienanmen snc, con capitale sociale di Euro 929,62 (novecentoventinove virgola sessantadue), avente numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 01660150903;

- che la società ha per oggetto la gestione di asili nido, scuola materna, primina, corsi di sostegno scolastico, ludoteca, baby parking ai sensi dell'art. 3 dei vigenti patti sociali;

- che è intenzioni dei soci, considerata l'attività sociale svolta, agire senza finalità lucrative assumendo la qualifica di Impresa Sociale, così come previsto nel D.lgs. 24 marzo 2006, n°155;

- che a tal fine è necessario adottare un nuovo corpo di patti sociali nel rispetto dei criteri dettati dal sopra citato D.lgs. 24 marzo 2006, n°155;

tutto quanto sopra premesso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

1) le comparenti deliberano di:

- adottare un nuovo corpo di patti sociali nel rispetto dei criteri dettati dal sopra citato D.lgs. 24 marzo 2006, n°155;

2) In conseguenza di quanto sopra e di quanto citato in premessa vengono così modificati i vigenti patti sociali, che da oggi regoleranno

la vita sociale:

Articolo 1

E' costituita tra CARTA EMANUELA e CARTA FRANCA una società in nome collettivo, avente le caratteristiche di Impresa Sociale, sotto la ragione sociale "IMPRESA SOCIALE GARDEN BABY S.N.C. DI CARTA FRANCA & C."

Articolo 2

La società è Impresa Sociale; essa opera nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs 24/03/2006 n° 155, in materia di imprese sociali.

- Pertanto, la società, senza alcuno scopo di lucro, ha per oggetto la realizzazione di servizi nel settore dell'educazione, istruzione e formazione, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003 n° 53, con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia, come definita dalla lettera e) dell'art. 2 della citata L. N. 53/2003, e, più in generale della normativa vigente in materia.

- La società potrà compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, prestando, se del caso, le idonee garanzie.

Articolo 3

- La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata anche tacitamente a norma dell'articolo 2273 del Codice Civile.

Articolo 4

- La società ha sede in Olbia, via Tienanmen snc.
- **Presso la sede sociale resta fissato il domicilio di tutti i soci per i loro rapporti con la società.**

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 929,62 (novecentoventinove virgola sessantadue) e viene sottoscritto nel modo seguente:

- CARTA EMANUELA per Euro 464,81 (quattrocentosessantaquattro virgola ottantuno);
- CARTA FRANCA per Euro 464,81 (quattrocentosessantaquattro virgola ottantuno).

Articolo 6

La cessione di quote non è possibile senza il consenso di tutti i soci.

Articolo 7

In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Articolo 8

Per il recesso e l'esclusione del socio vale il disposto degli artt. 2285, 2286, 2287 e 2288 del codice civile

Articolo 9

Il socio receduto ha diritto al rimborso della propria parteci-

pazione nel rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 1 del D.lgs. 155/2006, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato a titolo di capitale.

Articolo 10

L'amministrazione della società spetta a tutti i soci disgiuntamente tra loro per gli atti di ordinaria amministrazione di importo non superiore ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), e congiuntamente tra loro per il compimenti degli atti di ordinaria amministrazione di importo superiore ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Dette comparenti sono fornite dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge, pari requisiti dovranno avere eventuali futuri amministratori.

All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio; i soci possono inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.lgs. 155/2006, assegnare un compenso per ogni esercizio da determinarsi di volta in volta, all'unanimità, nonché un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali). In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Articolo 11

Gli esercizi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Articolo 12

Il rendiconto di ogni esercizio, unitamente all'inventario, e al bilancio sociale di cui all'art.10, comma 2 del D.lgs. n. 155/2006, deve essere redatto entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed entro quindici giorni dalla scadenza di tale termine deve essere depositato presso la sede della società a disposizione dei soci.

I predetti documenti contabili si intendono approvati se non viene proposta opposizione dai soci dissenzienti con lettera raccomandata da spedirsi alla sede della società entro il termine di trenta giorni dal termine di scadenza per il deposito di cui al primo comma.

Articolo 13

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

- Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a

quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Articolo 14

Qualora vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.2435 bis del codice civile ridotti della metà, i soci procedono alla nomina di un collegio sindacale formato da tre membri effettivi e due supplenti.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge.

I Sindaci effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

I Sindaci restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.lgs. 155/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui al precedente art.12 dello statuto.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Articolo 15

Qualora vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.2435 bis del codice civile il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia o dai sindaci, nominati dai soci.

In alternativa, il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale, qualora i suoi membri risultino iscritti all'Albo dei Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia

Articolo 16

Qualsiasi decisione possa avere attinenza a questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati, dovrà essere adottata previa consultazione rispettivamente dei lavoratori o dei destinatari delle attività.

Articolo 17

Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

Il consenso si presume se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesista al contratto sociale e gli altri soci ne siano a conoscenza.

Si applica il disposto del comma 3 dell'art.2301 del codice civile.

Articolo 18

Il contratto sociale può essere modificato con il consenso della maggioranza dei soci.

La trasformazione e la fusione della società sono decise con il consenso di tutti i soci e devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, di cui all'art.3 del D.lgs. 155/2006, dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; al so-

cio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

Articolo 19

La società si scioglie:

- 1) per il decorso del termine, salvo il caso di proroga tacita;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) per la volontà di tutti i soci;
- 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
- 5) in caso di fallimento.

In caso di scioglimento della società ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

Esaurita la liquidazione il patrimonio che risulta è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dei soci, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

I liquidatori notificano a tal fine, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'Agenzia

per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un'altra organizzazione che eserciti un'impresa sociale.

Articolo 20

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richieda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Articolo 21

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Articolo 22

Al presente statuto si applica la legge italiana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile, delle Leggi Speciali che regolano la materia di Società in nome collettivo e a quanto disposto dal D.Lgs. 155/2006.

3) - Ai fini della trascrizione e della voltura catastale si precisa che la società è proprietaria del seguente immobile:

Locale ad uso Ufficio, sito in Comune di Olbia, via Tinanmen, composto da tredici vani catastali dislocati ai piani seminterrato e terra, con annesso cortile di pertinenza; censito presso il N.C.E.U. del Comune di Olbia al Foglio 30, mappale 9802, via Tienanmen, p.1S-T, zc.1, Cat A/10, cl 1, vani 13, sup.cat. 426 (quattrocentoventisei).

4) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato; l'atto consta di quattro fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ed in piccola parte da me Notaio a mano per pagine dodici intere e parte della presente sin qui.

Sottoscritto alle ore dodici e minuti zero due.

F.to: EMANUELA CARTA

FRANCA CARTA

VINCENZO PISTILLI NOTAIO